

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni

Polizza "Vittoria con te - Copertura catastrofale obbligatoria per imprese 05.25"



Il presente documento è stato redatto in data 09/05/2025
ed è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della copertura assicurativa.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2023 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 818.985.709, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 670.844.734.
Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 670.454.187 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.350.788.521, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 301.704.384 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.174.064.635 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 201,5%.

La legislazione applicabile alla copertura assicurativa, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE RISCHI CATASTROFALI	INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE (Legge n. 213/2023) Questa garanzia è attivabile solo insieme alle altre due garanzie base. Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da alluvione, inondazione e esondazione.
	INDENNIZZO PER FRANA (Legge n. 213/2023) Questa garanzia è attivabile solo insieme alle altre due garanzie base. Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da frana.
	INDENNIZZO PER TERREMOTO (Legge n. 213/2023) Questa garanzia è attivabile solo insieme alle altre due garanzie base. Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da terremoto.



Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI SEZIONE RISCHI CATASTROFALI	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste
le seguenti
Esclusioni

SEZIONE RISCHI CATASTROFALI

L'assicurazione non indennizza i seguenti danni:

- che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, occupazione militare, invasione, terrorismo, sabotaggio organizzato, atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;
- che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi catastrofali;
- relativi a rotture di dighe o canali artificiali;
- da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti. Esclusione non valida se tali circostanze sono effetto diretto del sinistro sui beni assicurati;
- causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste, gelo o neve;
- da cedimento o smottamento del terreno. Esclusione non valida per cedimento o smottamento causato da frana;
- conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici. Esclusione non valida se tali circostanze sono connesse al diretto effetto del sinistro sui beni assicurati;
- alle merci;
- ai beni "off-shore";
- ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri;
- a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- ad aeromobili, droni e natanti, che non sono oggetto dell'attività;
- a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
- a beni mobili o immobili in leasing o noleggio, anche presso terzi, se assicurati con polizza specifica;
- che derivano da eventi relativi a energia nucleare, uso di armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Anche se i danni sono direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli eventi assicurati, sono comunque esclusi indennizzi in relazione a beni, calamità naturali, eventi catastrofali e danni non richiamati in maniera esplicita da:

- legge n. 213/2023, art.1, comma 101;
- decreto MEF-MIMIT, di cui all'art. 1 comma 105 della predetta legge;
- garanzie presenti in polizza.

Sono inoltre esclusi:

- sinistri relativi a beni o a attività in violazione della normativa applicabile;
- spese di demolizione e sgombero.


Inoltre, la garanzia "*INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE*" esclude i danni causati:

- da allagamento e bombe d'acqua (Flash Floods);
- da penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata;
- da variazione della falda freatica;
- da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento;
- da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili. Esclusione non valida se tali eventi sono connessi al diretto effetto dell'alluvione, inondazione, esondazione;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto dell'alluvione, inondazione, esondazione sul fabbricato assicurato;
- qualsiasi altra causa che deriva dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Inoltre, la garanzia "*INDENNIZZO PER FRANA*" esclude i danni causati:

- da terremoto, alluvione, inondazione, esondazione, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- da frane già note o potenzialmente già note ad eccezione delle frane attivate dagli eventi sismici o di alluvione, inondazione, esondazione che sono comprese nelle garanzie "*INDENNIZZO PER TERREMOTO*" e "*INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE*";
- da distacco di roccia graduale;

	<ul style="list-style-type: none"> • da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso; • a immobili: <ul style="list-style-type: none"> – costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi; – dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza. <p>Inoltre, la garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO" esclude i danni causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da allagamento, mareggiata, marea, umidità, stitlicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina; • da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza, valanghe o slavine; • da alluvione, inondazione e esondazione; • agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente polizza; • in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive; • da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto dell'alluvione, inondazione, esondazione sul fabbricato assicurato; • qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.
Sono previsti i seguenti limiti di copertura	<p>SEZIONE RISCHI CATASTROFALI</p> <p>Franchigie e Scoperti Vittoria applica le franchigie e gli scoperti indicati in polizza.</p> <p>Limiti di indennizzo Vittoria applica i limiti di indennizzo per sinistro indicati in polizza.</p>

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>SEZIONE RISCHI CATASTROFALI</p> <p>Devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Entro 5 giorni devi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avisare Vittoria o l'Agenzia cui è assegnata la polizza; • avisare le altre imprese assicuratrici, se hai altre polizze che coprono lo stesso rischio.
Assistenza diretta/in convenzione	Non sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione.
Gestione da parte di altre imprese	Non è prevista gestione dei sinistri da parte di altre Imprese.
Prescrizione	I diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Pagamento del sinistro</p> <p>SEZIONE RISCHI CATASTROFALI</p>

Vittoria:

- verificata l'operatività della garanzia;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'indennizzo all'Assicurato entro 15 giorni dall'accettazione dell'atto (da parte dell'Assicurato).



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none">– Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.– Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale;– Indicizzazione Non prevista
Rimborso	Se recedi tu o Vittoria, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, ti rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza ?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

SEZIONE RISCHI CATASTROFALI

Il prodotto è rivolto a imprese soggette all'obbligo di assicurazione contro le calamità naturali e gli eventi catastrofici (Legge n. 213/2023).



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione:**
la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 17,50%;

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano oppure compilando il form presente sul sito della Compagnia al seguente indirizzo https://www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/.</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: https://www.ivass.it.</p> <p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare, i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none">i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - Via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	<p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>

<p>Negoziazione assistita</p>	<p>E' una modalit� alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali � prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto precedente - nonch� per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovr� a pena di improcedibilit� tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Arbitrato Questo contratto non prevede la possibilit� di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia, il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso tu devi sostenere le spese del tuo Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a met�. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorit� Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, � possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it.

PER QUESTA COPERTURA ASSICURATIVA L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA MEDESIMA.